

DECRETO n.

- **Oggetto:** "Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a) D.L.gvo n. 50/2016. Aggiornamento tecnologico della infrastruttura di protezione dagli attacchi Informatici con migrazione e sostituzione delle policy di sicurezza, aggiornamento e sostituzione degli apparati Firewall di Marca Fortinet U.S.A. dal modello attualmente in uso denominato Fortigate 500D al nuovo modello Fortigate 200F. Importo contrattuale netto: € 17.800,00 per complessivi € 21.716,00 Iva al 22% inclusa. All Service Provider S.r.l. con sede in via Pisciarelli 79, 80078 Pozzuoli (Na) C.F./P.Iva n. 05582711213. CONVALIDA e Liquidazione
(Cig B4299DE080)

Il Direttore

- Visto il D.P.R. n. 233 del 26.11.2007 di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato/abrogato dal D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171;
- Visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l'art. 30 che annovera il Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, così come modificato dal D.P.C.M. 19/06/2019 n. 76;
- Visto il D.M. 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
- Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. 43 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai



sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" e ss.mm.ii;

- Visto il D.M. 7 febbraio 2018 n. 88 "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- Visto il D.M. 21 febbraio 2018 n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- Visto il D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 76;
- Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e in particolare l'art. 33 comma 3 che annovera il Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- Visto il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante "articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- Visto il D.M. 29 gennaio 2020 n. 36 recante "graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello non generale";
- Visto il D.L. 1° marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il quale all'art.6 comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della Cultura";
- Visto il D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167 (entrata in vigore 7/12/2023) recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 167, che ha previsto, tra l'altro, che il Museo

Archeologico Nazionale di Napoli rientrasse tra le direzioni di I fascia;

- il DPCM del 15 marzo 2024 n. 57 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente della valutazione della Performance.
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il DPR 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lvo 7 agosto 1997, n. 279 che, al Titolo III, disciplina il nuovo sistema di contabilità economica delle pubbliche Amministrazioni ed i suoi elementi cardine;
- Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196" (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica);
- Visto il D.lgl.n.93 del 12.05.2016 recante il "riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". ;
- Visto l'art.3 del D.lgs 29/2018, relativo alla spesa decentrata degli uffici periferici delle Amministrazioni Statali;

- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.lvo n.36/2023 recante il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2633 del 15 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione generale dei Musei nell'ambito del Ministero della cultura;

Vista

- la comunicazione, acquisita con nota prot. MAN-NA n. 41709 del 14 dicembre 2023 del Segretariato Generale, nella persona del Segretario Generale Dott. Mario Turetta, di delega di tutte le attività di gestione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;

Visto

il Decreto del Capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale n.2 del 07.08.2024 di avocazione a sé dei poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e di delega di tutte le attività concernenti l'ordinaria gestione dell'istituto al Prof. Massimo Osanna Direttore della Direzione generale Museo;

Vista

- la programmazione triennale dei lavori pubblici allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato da parte del CDA del MANN nella seduta del 28 dicembre 2023 e già autorizzato limitatamente alla gestione provvisoria con Decreto Direttoriale del 9 gennaio 2024 n. 11 del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 approvato da parte del CDA del MANN nella seduta del 28/12/2022 e già autorizzato limitatamente all'esercizio provvisorio 2023 con Decreto Direttoriale n. 80 del 03/02/2023 del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;

Visto

- L'articolo 1.10.05.04.001 capitolo 1.2.6.001 del bilancio 2024 approvato dalla Direzione Generale Musei trasmesso con nota assunta Ns protocollo 2607-A del 24/04/24 di € 2.589.267,15 a copertura dei debiti assunti nell'anno 2022/2023 fuori dalla normale procedura di assunzione stante la mancata approvazione del Bilancio Previsione anno 2023 e del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023;
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 352 del 24.04.2024, recante l'approvazione in favore di questo Ente" dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 e l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art.23 D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97";
- Il Decreto DIVA n.17 del 27.09.2024 con il quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023;

- La nomina a r.u.p. del sig. Giovanni Melillo prot.. n 35 del 19.03.2024, avente ad oggetto “ istruttoria per l'accertamento ed attestazione, al fine della eventuale liquidazione degli importi maturati, delle seguenti attività : Gestione e manutenzione sistema informatico museale”;
- La relazione istruttoria del r.u.p. Acquisita al prot.n. 2330-I del 10.04.2024;
- Lo Statuto del Museo Archeologico di Napoli;

Preso atto

Che come risulta dalla relazione istruttoria del r.u.p. sopra citata, nella quali si da atto del *“preventivo della società All Services Provider Srl “prot.n. 10622- del 20.12.2022 “ammontante ad € 17.800,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 21.716,00 Iva Compresa” e con la quale viene attestato “che tali attività di cui all’oggetto sono state realizzate” e “la regolare esecuzione delle attività suddetteai fini della liquidazione del dovuto ammontante a complessivi € 21.716,00 Iva compresa alla società All Services Provider Srl con sede in via Pisciarelli n.79-80078 Pozzuoli (Na) P.IVA 05582711213)”;*

Preso atto della relazione del rup avente ad oggetto l'istruttoria per l'accertamento ed attestazione al fine dell'eventuale liquidazione degli importi maturati, acquisita al prot.n. 2330 del 10.04.2024;

Preso atto che all'affidamento non ha seguito l'intera procedura di cui al Dlgs n. 36/2023,e, più in particolare l'art.50 che disciplina le procedure di affidamento;

Vista la richiesta di parere all'Avvocatura, prot.n. 345 del 17.01.2024, relativamente al dubbio circa la legittimità delle “modalità di stipula di convenzioni” tra il MANN e soggetti attuatori per la realizzazione di una serie di attività d'interesse per il Museo *“circa le determinazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei confronti della società Villaggio Globale e della Società Electa Spa e di tutti gli operatori economici esecutori degli interventi elencati nella tabella allegata al fine di evitare, ove possibile,*

il sorgere di vertenze che potrebbero vedere il Museo soccombente”;

Richiamato integralmente il parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 07.03.2024 ed acquisito agli atti con il prot. n. 1530, secondo cui: *“.....l’azione amministrativa fin qui svolta parrebbe presentare dei vizi riconducibili, al più, ad ipotesi di annullabilità, con applicazione della relativa disciplina (art. 21 nonies L. n. 241/1990), ivi inclusa la possibilità di sanatoria (nei limiti in cui sia ritenuta strettamente indispensabile, tenuto conto del tempo trascorso e della conclusione delle mostre de quibus), anche a mezzo di un provvedimento che riepiloghi la vicenda e, individuate le criticità, provveda alla loro convalida e/o sanatoria”;*

In particolare nell’invocato parere si legge che *“le eventuali illegittimità producenti vizi di annullabilità potrebbero essere fatte valere esclusivamente da codesta Amm.ne mediante la procedura di cui all’art.21 nonies comma 1 L.7 agosto 1990 n.241 i cui presupposti di operatività appaiono nel caso di specie quantomeno dubbi: considerato il tenore della predetta norma (secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art.21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art.20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;*

Nello specifico il parere si riferisce ai rapporti con Villagio Globale International s.r.l. Ed Electa, ma dal punto di vista giuridico sembra riferirsi a tutte le situazioni in cui si è realizzato un affidamento diretto sottosoglia (per le quali risulta applicabile l’art.36 comma 2 D.lgs n.50/2016) e/o per eventuali illegittimità producenti vizi di annullabilità e per i quali non si è proceduti al relativo annullamento ex art. 21-octies entro un termine ragionevole.

Nel parere si legge che “i predetti vizi possono essere superati mediante convalida” facendo osservare che “il comma 2 dell’art.21-nonies della L.241 del 1990, consente alla pubblica amministrazione di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l’atto stesso è inficiato, ciò attraverso un istituto di carattere generale, volto a rendere l’atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento. L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nella convalida figure quali la sanatoria (che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell’atto mancante) e la ratifica” (cons. Stato sez. V 22.08.2023 n. 7891).

Quanto alla mancata previsione dell’impegno di spesa, l’Avvocatura fa osservare che “è quanto meno dubbio che una simile omissione determini necessariamente la nullità del contratto. Invero una simile qualificazione opera per l’attività contrattuale degli enti locali, atteso il complessivo tenore dell’art. 191 D.lgs 18 agosto 2020, n. 267 (TUEL).... Omissis... E che in mancanza di un’espressa previsione normativa in tal senso nel codice dei contratti(laddove pur si persegue l’obiettivo-come principio guida- della sostenibilità finanziaria dell’appalto) l’eventuale mancanza di copertura finanziaria non sembra generare un’ipotesi di nullità del contratto... Omissis....Nè del resto potranno individuarsi ipotesi di nullità al di fuori di quelle espressamente previste” (cfr.pag.6-7 del parere).

Vista

La relazione istruttoria del rup che attesta l’effettivo svolgimento delle prestazioni in oggetto;

Dato atto che nel caso specifico è mancata la formale procedura per la stipula del contratto stante, nelle more, la mancata approvazione del bilancio e la scadenza dell’esercizio provvisorio ad aprile 2023;

Considerata l’intervenuta realizzazione delle attività e la sostanziale

convalida insita nella decisione di non attivare la procedura di autotutela, *medio tempore*, oltre che l'attestazione di effettivo svolgimento delle prestazioni contenuta nella relazione del R.u.p. prot.n.2330-I del 10.04.2024;

Visto l'art. 21 nonies, comma 2, della L n. 241/1990, secondo cui: *"È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*.

Visto che la convalida produce effetti retroattivi anche se, per consolidata giurisprudenza, i suoi effetti non possono giungere a comprimere diritti precedentemente illegittimamente incisi (si veda Cds Ad. Plenaria n. 6 del 26 agosto 1991);

Visto che *"la convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza"* (Cfr CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538);

Viste le verifiche e valutazioni compiute dal RUP, nonché le ragioni di pubblico interesse sottese alla necessità da parte dell'Amministrazione di sanare i vizi riscontrati nella procedura in oggetto nei confronti della All Services Provider S.R.L.. con sede in Pozzuoli via Pisciarelli n.79 C.F. P.Iva n.05582711213, anche al fine di evitare un probabile contenzioso con l'operatore economico in questione e considerata l'effettiva esecuzione delle prestazioni in oggetto;

Dato atto che l'esercizio della facoltà di convalidare il provvedimento amministrativo illegittimo comporta l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene emanato (Consiglio di Stato IV sez.

N.4460 del 9.07.2010);

Considerato che

- I principi generali dell'ordinamento richiedono alle amministrazioni di evidenziare le passività insorte e di adottare tempestivamente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi con eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti ad eventuali contenziosi compresi quelli conseguenti ad una azione civile di arricchimento senza causa di cui all'art.2041 c.c.

Vista la copertura economica sull'art. 1.10.05.04.001 capitolo 1.2.6.001 dell'esercizio finanziario 2024;

DECRETA

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
- La presa d'atto della relazione inviata dal RUP ed acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 10.04.2024 prot.n. 2330-I, attestante, tra l'altro, la effettiva esecuzione del servizio;
- la presa d'atto dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato acquisiti al prot.n. 1530 del 7.03.2024 e prot.n. 3308 del 28.05.2024,
- La presa d'atto e la convalida/approvazione dell'affidamento-suddetto, unitamente ai relativi atti della procedura amministrativa posta in essere dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli , avente ad oggetto Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a) D.L.gvo n. 50/2016. Aggiornamento tecnologico della infrastruttura di protezione dagli attacchi Informatici con migrazione e sostituzione delle policy di sicurezza, aggiornamento e sostituzione degli apparati Firewall di Marca Fortinet U.S.A. dal modello attualmente in uso denominato Fortigate 500D al nuovo modello Fortigate 200F. Importo contrattuale netto: € 17.800,00 per complessivi € 21.716,00 Iva al 22% inclusa. All Service Provider S.r.l.. con sede in via Pisciarelli 79,

80078 Pozzuoli (Na) C.F./P.Iva n. 05582711213.

- il pagamento degli importi suddetti così come quantificati dal RUP, previa acquisizione dell'autodichiarazione e verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previa regolare acquisizione di fattura elettronica, compiute tutte le verifiche ed ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- di numerare e pubblicare il suddetto decreto sul sito istituzionale del MANN e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.d) del D.Lgs.33/2013;
- dà mandato al Sig. Melillo Giovanni quale RUP "dell'istruttoria per l'accertamento ed attestazione della regolare esecuzione" per l'acquisizione del relativo CIG;
- di mandare ai competenti Uffici /Direzioni tutti gli adempimenti di competenza;
- di mandare il presente atto per competenza all'Ufficio Bilancio e per il controllo di competenza al collegio dei Revisori Contabili del MANN, all'ANAC, alla Corte dei Conti;
- di comunicare il presente atto all'operatore economico;

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso dinanzi al Tar, nel termine di 60 giorni oppure con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il RUP
Giovanni Melillo

Attestazione di regolarità amministrativa

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Stefania Saviano

Attestazione di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

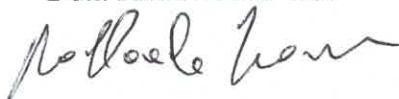
Anno finanziario 2024 art. 1.10.05.04.001 Cap. 1.2.6.001

Importo € 21.716,00 incluso IVA

Si procederà al perfezionamento dell'obbligazione giuridica e al successivo impegno contabile.

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Raffaele Traverso



il Direttore Generale delegato

Prof. Massimo Osanna